



# ***LA LINEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA*** ***S.p.A.***

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231**

### **PARTE GENERALE**

**Rev 03**

**Adottato dal CdA in data 30/04/2024**

## INDICE

INDICE .....	2
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>6</b>
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione .....	6
1.2 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità.....	17
1.3 L'apparato sanzionatorio .....	18
1.4 Le Linee Guida di Confindustria .....	20
<b>2. LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO .....</b>	<b>22</b>
2.1 La scelta della Società .....	22
2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello .....	22
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LA LINEA VERDE</b>	<b>24</b>
3.1 Finalità del Modello .....	24
3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico .....	25
3.3 Destinatari del Modello .....	25
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello .....	26
<b>4. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>27</b>
4.1 Identificazione dell'OdV .....	27
4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica.....	27
4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca .....	28
4.4 Funzioni dell'OdV .....	29
4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	32
4.6 Segnalazioni- whistleblowing.....	32
4.7 Reporting dell'OdV .....	33
4.8 Conservazione delle informazioni.....	34
<b>5. DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>35</b>
5.1 Attività informativa .....	35
5.2 Formazione del personale .....	35

## DEFINIZIONI

**Appaltatori:** convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili

**CDA:** Consiglio di Amministrazione

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'industria alimentare

**Collaboratori:** i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati legati da un rapporto contrattuale con La Linea Verde e di cui questa si avvale

**Consulenti esterni:** soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di La Linea Verde sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale

**D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni

**Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale

**Destinatari:** tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i fornitori, gli agenti, i consulenti esterni, gli appaltatori, i collaboratori (ovverosia i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati) nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate

**Dipendenti:** soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, con contratto a progetto, gli interinali e gli stagisti sono equiparati ai dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme previste dal D.Lgs 231/01

**Fornitori:** soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti

**Linee Guida:** documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D.Lgs. 231/2001

**Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i requisiti del D.Lgs. 231/2001

**OdV:** Organismo di Vigilanza. S'intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento

**Operazione Sensibile:** insieme di attività di particolare rilevanza svolte da La Linea Verde nei Processi Sensibili.

**Organi Sociali:** gli organi societari previsti da statuto

**Processo Sensibile:** l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di La Linea Verde in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

**Process Owner:** il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

**Procura:** l'atto unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

**Reati:** le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

**Risk assessment:** metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli

**Sistema Disciplinare:** documento, parte del Modello Organizzativo, che disciplina le sanzioni irrogabili ai destinatari del Modello stesso per inosservanza delle disposizioni previste

**“Società” o “LA LINEA VERDE”:** La Linea Verde Società Agricola S.p.A., C.F. 01636650986 e n. BS332563 di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, con sede legale in Manerbio (BS), Via Artigianale n. 49.

**“Società del Gruppo”:** ai fini del presente documento, per Società del Gruppo si intendono tutte le società appartenenti al gruppo di società facente capo a La Linea Verde Società Agricola S.p.A.

**Soggetti apicali:** soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso

**Soggetti subordinati:** soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale

**Stakeholder o portatori di interesse:** soggetti portatori di interesse nei confronti della Società, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale

**Sistema di controllo interno:** insieme dei protocolli e delle azioni adottate dalla Società allo scopo di prevenire i rischi

## PREMESSA

La storia de LA LINEA VERDE inizia molto tempo fa, con la passione agricola e lo spirito d’iniziativa di Giovanni Battagliola, padre di Giuseppe e Domenico, e la grande forza morale dalla madre Orsolina.

I fratelli Battagliola crescono in un ambiente dove al lavoro è attribuito un posto molto importante e hanno la fortuna di poter pian piano partecipare alle attività agricole e avicole della famiglia, iniziando a sviluppare una loro idea di *business*.

Così quando nel 1991 Giuseppe e Domenico fondano LA LINEA VERDE, la missione è molto chiara: essere protagonisti nel mercato di IV gamma.

Oggi LA LINEA VERDE è uno dei maggiori produttori nazionali di prodotti ortofrutticoli freschi e pronti al consumo, in Italia gestisce più di 2.000 ettari di coltivazioni disciplinati sotto un unico sistema di filiera agricola, controllata e certificata.

Il core business è la IV gamma presente nel banco frigo del reparto ortofrutta del canale Retail.

Produce con il proprio brand DimmidiSì e con i marchi della grande distribuzione europea:

- Insalate in busta,
- Piatti pronti freschi a base vegetale,
- Bevande fresche.

La Società opera attraverso tre stabilimenti italiani e altri 5 siti produttivi strategicamente dislocati in europa: 3 in Spagna, 1 in Francia e 1 in Serbia.

Il Consiglio di Amministrazione di La Linea Verde Società Agricola S.p.A. ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 Comunicazioni con l’ambiente esterno giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il presente Modello si struttura in una **Parte Generale**, in diverse **Parti Speciali** e in diversi allegati.

Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, le finalità, la struttura e gli elementi del Modello adottato, i requisiti, le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza, l’attività di informazione e formazione sul Modello adottato.

Nelle Parti Speciali sono elencate le fattispecie di reato, i principi generali di comportamento, i processi sensibili e il sistema di controlli e principi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Gli Allegati al Modello sono:

- Allegato A\_Codice Etico;
- Allegato B\_Sistema Disciplinare;
- Allegato C\_Analisi dei rischi;
- Allegato D\_Protocolli;
- Allegato E\_Flussi informativi all’OdV;
- Allegato F\_Segnalazioni whistleblowing

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il Legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. **soggetti apicali**);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali (i c.d. **soggetti sottoposti**).

I Destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Più in particolare, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di *reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*, e precisamente ai reati di:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- corruzione per l'esercizio della funzione<sup>1</sup>;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione

---

<sup>1</sup> Il reato in parola è stato modificato con l'entrata in vigore della L. n. 190/2012 (c.d. legge anti-corruzione). Prima di tale intervento legislativo l'art. 318 c.p. disciplinava il reato di "Corruzione per un atto d'ufficio".

alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;<sup>2</sup>

- istigazione alla corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità<sup>3</sup>;
- concussione.

A tal proposito, si specifica che per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto *l'art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ed in particolare i reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, poi modificato dalla Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai "*Reati societari*"; più precisamente la responsabilità è stata estesa ai reati di:

- false comunicazioni sociali<sup>4</sup>;

---

<sup>2</sup> La rubrica del reato in parola è stata modificata con l'entrata in vigore della L. n. 190/2012 (c.d. legge anti-corruzione).

<sup>3</sup> Questa fattispecie di reato è stata inserita nel codice penale, sub art. 319 *quater*, per effetto della L. n. 190/2012 (c.d. legge anti-corruzione)

<sup>4</sup> Il reato in esame è stato riformulato dalla L. n. 69 del 27.05.2015

- false comunicazioni delle società quotate<sup>5</sup>;
- fatti di lieve entità<sup>6</sup>;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (tale articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005);
- corruzione tra privati<sup>7</sup>;
- istigazione alla corruzione tra privati<sup>8</sup>.

L'art. 25 *quater*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai "Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti violanti le prescrizioni contenute nella Convenzione summenzionata. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).

L'art. 25 *quater. 1*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

L'art. 25 *quinquies*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Misure contro la tratta

---

<sup>5</sup> Precedentemente rubricato come "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori", il reato in esame è stato riformulato dalla L. n. 69 del 27.05.2015

<sup>6</sup> Il reato in esame è stato introdotto dalla L. n. 69 del 27.05.2015

<sup>7</sup> Il reato in esame è stato introdotto all'art. 25ter dalla Legge n. 190/2012

di persone) e dalla Legge 29.10.2016 n. 199, ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai “*Delitti contro la personalità individuale*”, quali:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- tratta e commercio di schiavi;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L’art. 25 *sexies* inserito nel corpus originario del Decreto dall’articolo 9, comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai “*Delitti di abusi di mercato*”:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all’art. 187- *quinquies* Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell’Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-*bis* Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-*ter* Testo unico della finanza).

L’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 - non espressamente richiamata dal Decreto – come successivamente modificata, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di reati a carattere “transnazionale” ai sensi dell’art. 3 della predetta Legge (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale).

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Inoltre, la Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, successivamente riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, 81; il suddetto art. 25 septies *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* stabilisce un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti di:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, ha recepito la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza direttiva Antiriciclaggio).

Tale decreto legislativo estende l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, introducendovi l'art. 25 octies *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”* volto a sanzionare i delitti di:

- ricettazione (art. 648 del Codice penale);
- riciclaggio (art. 648 bis del Codice penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del Codice penale);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.)<sup>9</sup>.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 bis, estendendo così la responsabilità degli enti anche ai *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”* previsti dai seguenti articoli del Codice penale:

- 615 ter, (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- 615 quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- 617 quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617 quinquies, (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 635 bis, (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); 635 ter, (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- 635 quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici);

---

<sup>9</sup> L'art. 25 octies è stato integrato dalla L. n. 186/2014 contestualmente all'introduzione del nuovo reato di “auto riciclaggio” di cui all'art. 648 ter.1. c.p.. La Legge è in vigore dal 01.01.2015

- 635 *quinquies*, (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- 491 *bis* (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- 640 *quinquies* (frode informatica del certificatore di firma elettronica).

Successivamente, la Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto i “*reati in materia di criminalità organizzata*”, di cui al nuovo art. 24 ter, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti, tra gli altri, ai delitti di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, tramite l’art. 15, ha introdotto nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all’art. 25 *bis*, i cosiddetti “*Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi*”, con l’estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il medesimo art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto, all’art. 25 *bis* 1, i cosiddetti “*Reati contro l’industria e il commercio*” con l’estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517 ter);
- contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

La Legge del 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto l'*art 25-novies "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore"*, volto ad estendere il regime della responsabilità degli enti anche ai seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n.633/41, primo comma, lett- a-bis e terzo comma);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171-bis, L. 633/41);
- riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter L. 633/41);
- omessa comunicazione alla Siae, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno Siae, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno Siae (art. 171 septies, L. 633/41);
- fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/41).

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, ratificando e dando esecuzione alla Convenzione ONU contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 Ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, ha introdotto, all'art. 25 decies, il reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" (art. 377-bis c.p.).

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, ha esteso il regime della responsabilità amministrativa degli enti ai "*Reati ambientali*" (art. 25 – undecies D.Lgs 231/01), ovverosia:

- i reati di uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) e di distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733 bis c.p.);

- determinati reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice dell’ambiente”) con riferimento alle attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (inquinamento idrico, art. 137 c.p.), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.p.) omessa bonifica dei siti (art. 257 c.p.); nonché alle violazioni degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258 c.p.); al traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.p.); alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.p.); alle violazioni dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis c.p.); alle violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (inquinamento atmosferico, art. 279 c.p.);
- i reati previsti dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1999, n. 549, relativi all’utilizzo di sostanze lesive per l’ozono;
- determinati reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- i reati di sversamento colposo e sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2 e art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. 202 /2007).

La Legge n. 68 del 22.05.2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha innovato il Codice penale e contestualmente integrato l’art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti nuovi reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quarter c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa (art. 452-quinquies c.p.);
- delitti associative (ovverosia associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso) aggravate (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. 109/2012, in vigore dal 9 agosto 2012, ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, inserendo l’art. 25 *duodecies*: “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”.

In virtù del richiamo effettuato dall’art. 25-*duodecies* all’art. 22, comma 12- bis del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione), risulta soggetto a tali sanzioni il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, revocato, annullato, qualora i lavoratori occupati siano (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e al tipo di lavoro.

Successivamente, l’art. 25 *duodecies* è stato integrato dalla L. 19.11.2017 n. 161 con il richiamo dei reati in tema di immigrazione clandestina previsti dall’art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs. 286/2008, che condannano gli atti diretti a favorire la permanenza illegale

nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

La L. 20.22.2017 n. 167 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies, rubricato "*Razzismo e xenofobia*". La disposizione richiama i reati di razzismo e xenofobia aggravate dal cd. negazionismo di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge 13.10.1975 n. 654 oggi ricollocato, per effetto del D.Lgs. 21/2018, nell'art. 604-bis comma 3 c.p.. Tale norma punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza o atti di provocazione alla violenza per motive razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, laddove si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 il legislatore ha deciso di rimettere mano al già collaudato D.Lgs. 231/2001 introducendo una nuova fattispecie di reato presupposto (art. 25-*quaterdecies*) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo. In particolare, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. In virtù della predetta Legge, l'Ente può rispondere per i reati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).

Dal 25 dicembre 2019 gli illeciti tributari sono entrati a far parte dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (Decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in Legge n. 157 del 2019), con la responsabilità degli enti che è stata estesa ai "*Reati tributari*" art. 25 quinquiesdecies con connotazione fraudolenta.

In particolare, i nuovi reati presupposto introdotti dal cosiddetto Decreto Fiscale 2020 sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

Inoltre, il 6 luglio 2020 è stato approvato il Decreto Legislativo (D. Lgs. 14 luglio n. 75/2020) di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 75/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 ha pertanto introdotto nuovi reati tributari e in particolare:

- dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000);

- omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200);
- indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200).

La nuova normativa prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'iva evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro.

Sempre con il D.Lgs. 75/2020 è stato introdotto nel novero dei reati l'art 25 *sexiesdecies* "Delitti di contrabbando" inserendo le fattispecie conenute all'interno del titolo VII del DPR 43/1973 rubricato come "violazioni doganali":

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Il D.Lgs 75/2020 è intervenuto altresì sull'art. 24 del D.Lgs. 231/01 che viene arricchito dalle ipotesi di: frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 L 898 del 1986 e sull'art. 25 del D.Lgs 231/01 mediante l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: reato di peculato. di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di

mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25 octies-1, D.Lgs. 231/01, rubricato *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*. La Direttiva è volta a prevenire condotte aventi ad oggetto l'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali e immateriali diversi dai contanti, nonché la punizione di tutti i reati connessi, ovvero:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Il D.Lgs. 195/2021 ha ampliato sensibilmente l'ambito di applicazione dei reati di riciclaggio e antiriciclaggio previsti dagli art. 648 bis e 648 ter 1 del codice penale prevedendo che il profitto che va sanzionato, quando riciclato, non sia più soltanto quello che proviene da delitti non colposi, ma quello che è frutto di tutti i reati, sia delitti che contravvenzioni.

La legge n. 22 del 9 marzo 2022 ha introdotto gli articoli 25- septiesdecies *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e 25-duodevicies *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

Nello specifico, le fattispecie rubricate dall'art. 25-septiesdecies *“Delitti contro il patrimonio culturale”* sono le seguenti:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Le fattispecie rubricate dall'art. 25-duodevicies *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Il D.Lgs. 19 del 2 marzo 2023 è intervenuto sull'art. 25- ter *“reati societari”* aggiungendo il reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

La Legge n. 137 del 2023 è intervenuta sull'art. 24 del D.Lgs. 231/01 che viene arricchito dalle ipotesi di *“Turbata libertà degli incanti”* (art. 353 c.p.) e *“Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”* (art. 353 bis. c.p.). La stessa legge è intervenuta sull'articolo 25-octies.1 *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* inserendo la fattispecie *“Trasferimento fraudolento di valori”* (art. 512- bis c.p.).

## 1.2 Il Modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti cd apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare Modelli di organizzazione e di gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In conformità a tale disposizione LA LINEA VERDE, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle Linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei

- lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il richiamato art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero
- al British Standard OHSAS 18001:2007, ora sostituito dagli standard ISO 45001:2018.

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. 81/2008.

### **1.3 L'apparato sanzionatorio**

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualevolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00.

Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;

- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

#### **1.4 Le Linee Guida di Confindustria**

Al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, il co. 3 dell'art. 6 del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002.

Le Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
  - Codice Etico;
  - Sistema organizzativo;
  - Procedure manuali ed informatiche;
  - Poteri autorizzativi e di firma;
  - Sistemi di controllo e gestione;
  - Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.
- obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida è stato rilasciato nel giugno 2021.

L'aspetto maggiormente innovativo della nuova versione risiede nell'esplicitazione dell'importanza di una gestione dei rischi integrata, con una compliance a 360°.

Dall'analisi del documento, infatti, emerge chiaramente l'esigenza di un sistema di compliance integrato, che consenta la razionalizzazione dei processi e delle attività in termini di risorse economiche, umane, tecnologiche, l'efficientamento delle attività di compliance, nonché l'ottimizzazione dei flussi informativi e delle relazioni tra i vari attori del controllo (ad esempio il Responsabile della Privacy, il Responsabile della Sicurezza, il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza) e di gestione dei rischi della singola organizzazione, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti.

Le nuove Linee Guida, intendono sottolineare che il Modello non deve essere visto come un mero adempimento normativo bensì deve "vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa".

Infine, viene messa in evidenza l'importanza dei flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, risultando fondamentale la condivisione delle informazioni ed una reale collaborazione, nel rispetto dei ruoli, tra l'Organismo di Vigilanza e i vari attori del controllo, compreso il management operativo, essendo quest'ultimo l'owner sia dei processi aziendali, sia dei controlli di primo livello.

## 2. LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

### 2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

Inoltre, la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo corrisponde all'esigenza della Società di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e di rafforzare le competenze nazionali e internazionali nei diversi settori di *business*.

LA LINEA VERDE ha quindi deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

### 2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello

La definizione del Modello organizzativo e di gestione della Società si è articolata nelle seguenti fasi:

- preliminare analisi della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati ("Processi Sensibili") e dei relativi "Process Owner";
- descrizione dei Processi Sensibili attraverso interviste ai Process Owner e attraverso l'analisi della documentazione aziendale esistente;
- analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001 a fronte delle modalità di gestione dei processi sensibili (c.d. "risk assessment");
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che, all'esito delle analisi preliminari (confermate, del resto, dai risultati del risk assessment effettuato), apparivano astrattamente configurabili, in considerazione dell'attività e del contesto imprenditoriale essa in cui opera e cioè:

- [art.24] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- [art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- [art.24-ter] Disposizioni di criminalità organizzata
- [art.25] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- [art.25-bis] Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in

strumenti o segni di riconoscimento

- [art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio
- [art.25-ter] Reati societari
- [art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale
- [art.25-septies] Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- [art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- [art.25-octies.1] Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- [art.25-novies] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- [art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- [art.25-undecies] Reati ambientali
- [art.25-duodecies] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- [art.25-quinquiesdecies] Reati tributari
- [art.25-sexiesdecies] Contrabbando
- [legge 146/2006] Reati transnazionali

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LA LINEA VERDE

#### 3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto. Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di LA LINEA VERDE che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che LA LINEA VERDE non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui LA LINEA VERDE intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da LA LINEA VERDE si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
  - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
  - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti,

garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:

- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
- un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

### **3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico**

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società (Allegato A), e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

### **3.3 Destinatari del Modello**

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, ai dipendenti, ai fornitori ai consulenti esterni, agli appaltatori, ai collaboratori, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

### **3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello**

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente a adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria, LA LINEA VERDE ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'organo dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

Conseguentemente, essendo il presente documento un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

Le eventuali modifiche o integrazioni al Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, dei documenti del Modello sono di responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche o le integrazioni alla mappatura delle aree di rischio e alle procedure operative, essendo documenti operativi, possono essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni.

Le proposte d'integrazione o modifica sostanziale delle procedure operative che costituiscono presidi di controllo alle attività sensibili dovranno essere comunicate anche all'Organismo di Vigilanza.

## 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Identificazione dell'OdV

In base al Decreto, l'Organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di LA LINEA VERDE ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV.

In particolare, l'organo collegiale è composto dalle seguenti figure:

- esperto in diritto penale e finanza aziendale;
- auditor esterno e garante dei flussi informatici aziendali;
- esperto in ambito di sicurezza ambientale, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché di continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. Infatti, l'OdV nella composizione sopra descritta è dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, alla best practice e alla giurisprudenza sul punto, si ritiene che l'OdV nella composizione sopra indicata abbia i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.

### 4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa all'unanimità dei suoi componenti. Nello stesso modo il Consiglio d'Amministrazione provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Il compenso annuale dei membri dell'OdV sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

I membri dell'OdV potranno dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

#### **4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca**

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso della durata dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

#### **4.4 Funzioni dell'OdV**

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del Sistema Disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (in primis la società di revisione e il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della gestione ambientale, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela dell'ambiente;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri di valutazione per l'identificazione delle operazioni sensibili.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

Inoltre, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- il collegio sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione ambientale.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare al Consiglio di Amministrazione.

#### 4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi da e verso l'OdV, peraltro previsti dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 che espressamente parla di "obblighi informativi", sono uno degli strumenti a disposizione dell'OdV per vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello.

I flussi informativi possono essere di tipologie differenti:

- a) *ad evento*;
- b) *periodici*;

I **flussi ad evento** si generano al verificarsi di un determinato evento o situazione da segnalare all'OdV.

I **flussi informativi periodici** a cui sono associate delle scadenze/frequenze di inoltro, consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività e il funzionamento dei presidi di controllo. I flussi informativi previsti dal Modello adottato dalla Società sono evidenziati nell'Allegato Flussi informativi all'OdV.

La Società ha istituito l'indirizzo e-mail [odv@lalineaverde.it](mailto:odv@lalineaverde.it) creato a tale proposito, che verrà gestito dall'Organismo di Vigilanza.

#### 4.6 Segnalazioni- whistleblowing

Dal 15 luglio 2023 hanno effetto le disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che ha dato attuazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali che ha comportato una importante modifica nell'istituto del whistleblowing per le aziende che adottano i Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/001.

Il D.Lgs. 24/2023 ha infatti abrogato l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e modifica l'articolo 6 comma 2. bis sostituito dal seguente: "I Modelli di cui al comma 1, lettera a) prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)."

LA LINEA VERDE, in linea con le best practices di riferimento, ha individuato un apposito Comitato Interno atto a ricevere e gestire le segnalazioni e adottato apposito canale informatico per la gestione delle segnalazioni.

È stata inoltre predisposta apposita procedura, allegata al Modello, messa a conoscenza di tutti i soggetti interessati, interni ed esterni alla Società.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualsiasi violazione anche potenziale del Codice Etico e del Modello o dei regolamenti interni, procedure o altre disposizioni aziendali;
- azioni od omissioni, commesse o tentate, che possano arrecare un pregiudizio ai dipendenti che svolgono la loro attività presso la Società;
- notizie relative a procedimenti o indagini su ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01 e

- risultanze di indagini interne dalle quali siano emerse violazioni del Modello;
- informazioni di ogni provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello;
  - altre violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo ai sensi del D.Lgs 24/23.

Le segnalazioni devono contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- indicazioni di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro o eventuali documenti che possano confermare la sussistenza dei fatti segnalati.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. I segnalanti sono inoltre tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione o ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Al tempo stesso viene garantita la tutela del segnalato.

È compito del Comitato procedere ai necessari accertamenti nel minor tempo possibile e, se necessario, procedere ad ulteriori verifiche, in conformità alla procedura adottata dalla Società.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, il medesimo procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione all'OdV e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Tutte le informazioni sono, inoltre, trattate in conformità alla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo n. 679/2016).

#### **4.7 Reporting dell'OdV**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano delle attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle

violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici aziendali.

#### **4.8 Conservazione delle informazioni**

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa inoltre che anche la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (risk assessment, etc.) e raccolta in uno specifico archivio, è custodita a cura dell'OdV.

## **5. DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili.

### **5.1 Attività informativa**

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, tutti i lavoratori aziendali seguono un programma informativo e formativo specifico relativamente ai principi di governance contenuti nel Codice Etico e Modello organizzativo e di Controllo adottato dalla Società.

Per quanto attiene invece i collaboratori della Società, i fornitori, nonché i consulenti esterni e gli appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole aventi ad oggetto il rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello in ciascuno stabilimento.

### **5.2 Formazione del personale**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria.

Il piano di formazione prevede di realizzare due differenti modalità formative:

- formazione generale rivolta a tutti i livelli dell'organizzazione;
- formazione specifica che interessa invece i soggetti apicali o comunque il personale impiegato in attività a rischio reato.

La formazione generale deve fornire conoscenze di base relative al Decreto Legislativo 231/01, ai contenuti e alle finalità del Modello e ai compiti/poteri dell'OdV.

La formazione specifica deve fornire conoscenze e consapevolezza in merito ai rischi

associabili alle attività aziendali, ai presidi di controllo da attivare e alle tecniche di valutazione dei rischi, così da fornire elementi concreti per l'individuazione di eventuali anomalie o non conformità.

I requisiti che il piano di formazione della Società deve rispettare sono i seguenti:

- la partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria;
- il relatore deve essere persona competente;
- la frequenza deve essere funzionale all'agire aziendale;
- l'attività di formazione deve essere registrata e verificata.

La formazione, come peraltro previsto dalle linee guida di riferimento, viene erogata in presenza e/o con il supporto di piattaforme e-learning.